



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



Prot. SN-06

del 04/02/2014

Alla Cortese attenzione del
Segretari provinciali

Oggetto: Servizio previdenziale: pensionamento dei pubblici dipendenti nel 2014.

La riforma Fornero (legge n. 204 del 22.12.2011) ha già compiuto due anni di vita ed ha cominciato a produrre i suoi effetti innanzitutto diminuendo sensibilmente la spesa previdenziale (il numero dei nuovi assegni liquidati nel complesso è calato del 43% tra il 2012 e il 2013). Si ritiene utile illustrare i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ai dipendenti pubblici per accedere al trattamento pensionistico nell'anno 2014 alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dei chiarimenti intervenuti nel 2013.

Pensione di vecchiaia

Il minimo contributivo che dà diritto alla pensione di vecchiaia, sia per i maschi che per le femmine, è fissato a 20 anni ad esclusione di coloro che alla data del 31.12.1992 avevano già maturato il vecchio requisito dei 15 anni e coloro che sempre alla data del 31.12.1992 risultavano autorizzati alla prosecuzione volontaria.

Dal 2014 l'età minima per andare in pensionamento di vecchiaia, sia per gli uomini che per le donne, è di 66 anni e 3 mesi. Successivamente in base agli incrementi della speranza di vita inseriti nella relazione tecnica allegata alla "Legge Fornero" (gli incrementi successivi al 2014 rappresentano delle stime), il requisito anagrafico è il seguente:

Decorrenza Pensione		Età richiesta
1° gennaio 2015	⇒	66 anni e 3 mesi
1° gennaio 2016	⇒	66 anni e 7 mesi
1° gennaio 2017	⇒	66 anni e 7 mesi
1° gennaio 2018	⇒	66 anni e 7 mesi
1° gennaio 2019	⇒	66 anni e 11 mesi
1° gennaio 2020	⇒	66 anni e 11 mesi
1° gennaio 2021	⇒	67 anni e 2 mesi



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



Pensione anticipata

I requisiti per lasciare il lavoro prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia sono così stabiliti:

Anno	Uomini	Donne
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi

La legge Fornero ha previsto che qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga ad una età inferiore ai 62 anni viene applicata una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62. Tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni.

Esempio di penalizzazione:

Età	% di riduzione
61 anni	1%
60 anni	2%
59 anni	4%
58 anni	6%
57 anni	8%

La riduzione percentuale viene applicata solamente sulla quota retributiva del trattamento di pensione maturato fino al 31.12.2011.

In base alla legge 14/2012 ed alle successive integrazioni della legge 125/2013 e della legge di stabilità 27.12.2013 n. 147, le suddette riduzioni percentuali non vengono effettuate nei confronti dei soggetti che maturano entro il 31.12.2017 i previsti requisiti di anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata di 42 anni e 6 o 10 mesi (uomini) o di 41 e 6 o 10 mesi (donne) qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo:

- astensione obbligatoria per maternità;
- Congedi parentali di maternità e paternità (ex maternità facoltativa);



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



- Assolvimento degli obblighi di leva;
- Infortunio e malattia;
- Cassa integrazione a guadagni ordinaria;
- Donazione di sangue e di emocomponenti;
- Totalizzazione estera;
- Congedi e permessi concessi ai sensi dell'at. 33 della legge 104/1992 per prestare assistenza ai parenti disabili in stato di gravità.

Non costituiscono prestazioni effettive di lavoro e quindi possono far scattare la penalizzazione i riscatti, la contribuzione volontaria, la disoccupazione, il congedo matrimoniale, permessi retribuiti per motivi familiari e lutto, diritto allo studio (150 ore), sciopero, maggiorazioni contributive previste dalla legge in caso di invalidità e di non vedenti. Si ribadisce che, salvo proroghe di legge, dal 2018 in poi viene applicata la riduzione percentuale nei confronti di chi matura la pensione anticipata prima di aver compiuto 62 anni di età.

Si fa presente altresì che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono la pensione secondo la previgente normativa. In caso di pensionamento con anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995, quando deciderà di andare in pensione, gli sarà conferita una pensione con quota retributiva fino al 31.12.2011 ed una quota contributiva per le anzianità successive a tale data, fino alla decorrenza della pensione.

Pensione anticipata per lavoratori notturni

I lavoratori notturni possono andare in pensione anche cinque anni prima dell'età ordinaria, cioè a 61 anni e 3 mesi anziché a 66 anni e tre mesi se quest'anno maturano 36 anni di contributi ed hanno svolto lavoro notturno per almeno 78 giornate. Per accedere al beneficio è necessario che i lavoratori abbiano svolto attività notturna per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa.

Requisiti per lavori notturni:

Anno	Da 64 a 71 notti/anno con almeno	Da 72 a 77 notti/anno con almeno	Da 78 notti/anni con almeno
2014	63 anni e 3 mesi con quota 99 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi con quota 98 e 3 mesi	61 anni e 3 mesi con quota 97 e 3 mesi



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



I soggetti interessati alla maturazione dei requisiti devono attendere l'apertura della finestra mobile di 12 mesi, finestra che deve risultare aperta entro il 31 dicembre 2015.

Per accedere al beneficio del pensionamento anticipato il lavoratore interessato deve presentare una specifica domanda da trasmettere completa della necessaria documentazione entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati.

Alla scadenza del 1 marzo 2014 sono interessati coloro che matureranno o hanno già maturato in questi primi due mesi dell'anno, il diritto alla pensione anticipata tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2014. La domanda va presentata all'INPS ex INPDAP sede territoriale competente, corredata da copia o estratti della documentazione nonché degli elementi di prova con data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

Opzione per la pensione contributiva

La possibilità solamente per le donne di anticipare la pensione di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo sta per concludersi, salvo proroga.

Si tratta di un regime sperimentale in vigore fino al 31.12.2015, previsto dall'art. 1 comma 9 della legge 243/2004.

Nel 2014 per esercitare l'opzione occorrono almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un'età pari a 57 anni e 3 mesi.

Nei confronti delle lavoratrici che optano per questa possibilità di pensionamento continua a trovare applicazione il regime della "finestra mobile" dei 12 mesi. Secondo l'interpretazione dell'INPS la data di scadenza del regime opzionale, 31 dicembre 2015, è da intendersi come termine ultimo entro cui deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico e non il solo raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione a prescindere dalla finestra.

A questo riguardo il Parlamento ha di recente votato una risoluzione che impegna il Governo a sollecitare l'INPS a rivedere la circolare con l'interpretazione restrittiva con l'obiettivo di non applicare la finestra mobile, l'aspettativa di vita e ritenere sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 ottobre 2015.

Se invece prevale l'interpretazione INPS restrittiva della norma, bisogna maturare i requisiti di 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva entro il 30 dicembre 2014.

Il regime sperimentale impone che la pensione sia calcolata interamente secondo le regole del metodo contributivo, calcolo che determina un importo di pensione meno conveniente del 30%.



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



La totalizzazione

La totalizzazione consente di acquisire il diritto ad un'unica pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità o indiretta, ai lavoratori (o eventuali loro superstiti) che hanno versato contributi in diversi fondi o casse pensioni e che altrimenti non avrebbero modo di utilizzare in tutto la contribuzione e far scattare il diritto alla pensione. La totalizzazione è completamente gratuita e deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi in possesso e non per una sola parte di essi.

Il calcolo del trattamento pensionistico derivante da totalizzazione viene effettuato applicando esclusivamente il criterio contributivo più penalizzante rispetto al retributivo.

Requisito per la pensione di vecchiaia in totalizzazione

Anno di riferimento	Requisito anagrafico	Requisito contributivo	Finestra (decorrenza della pensione)
Dal 2014	65 anni e 3 mesi	20 anni	18mesi

Requisiti per la pensione di anzianità in totalizzazione

Anno di riferimento	Requisito contributivo unico	Finestra (decorrenza della pensione)
Dal 2014	40 anni e 3 mesi	21 mesi

Si può utilizzare la totalizzazione contributiva anche per la pensione di inabilità, novità introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 (legge 24.12.2012 n. 228, art. 1 comma 240).

Il cumulo contributivo gratuito può essere utilizzato da chi si trovi nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e vanti almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione. La pensione di inabilità con il cumulo si compone di due quote:

- Una quota riferita all'anzianità contributiva maturata fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
- Una quota costituita dalla maggiorazione convenzionale dell'importo della prima quota calcolata secondo le regole del sistema contributivo, aggiungendo al montante individuale dei contributi posseduto un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della



NURSIND

SEGRETERIA NAZIONALE



pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età. In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni. L'importo della pensione di inabilità non può comunque superare l'80% della base pensionabile né l'ammontare del trattamento privilegiato spettante in caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale n. 187/1997).

Pensione di inabilità

Si fa presente che i dipendenti del SSN che non sono in grado di proseguire l'attività lavorativa a causa di infermità possono accedere al trattamento di pensione prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata se dispensato dal servizio a seguito di vista medico-collegiale che accerti e lo dichiari:

- Inabile in modo assoluto e permanente alle mansioni svolte (in questo caso è necessario possedere un'anzianità contributiva di 20 anni)
- Inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (in questo caso è necessario possedere un'anzianità contributiva di 15 anni).

La pensione decorre dal momento della cessazione senza finestre.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale NurSind

Dr. Andrea Bottega